

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Documento N. III
Disegno di legge N. 733-B)

Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1963

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956,
emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958

approvato dal Senato della Repubblica il 21 novembre 1962

e dalla Camera dei deputati il 30 gennaio 1963

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(DEL BO)

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958 », approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1962 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1963.

Detta legge — all'articolo 3 — prevede che: « all'onere derivante dall'Accordo predetto, valutabile in lire 30 milioni annue, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-1960 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo ».

L'indicazione dei mezzi di copertura, così com'è formulata, non sembra valida agli effetti dell'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione. Infatti, le disponibilità in questione, afferenti all'esercizio 1959-60, non possono essere legittimamente utilizzate, trascorso il termine del 30 giugno 1961, senza un'espressa norma derogativa alla legge 27 febbraio 1955, n. 64; inoltre non sono previsti i mezzi per far fronte all'onere derivante dalla legge in esame per gli esercizi finanziari successivi al 1959-60, sino a quello in corso.

Queste considerazioni mi inducono ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 11 febbraio 1963

TREMELLONI

SEGNÌ

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in
mità all'articolo 36 del medesimo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'Accordo predetto, valutabile in lire 30 milioni annue, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-60 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.